CAMERA DEI DEPUTATI N. 741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI MAURO, LI CAUSI, MASSOLA, REALE, FIORENTINO, CORONA ACHILLE, GIACONE, MUSOTTO, MANIERA, BRODOLINI, CAPALOZZA, SCHIAVETTI, CALANDRONE GIACOMO, FAILLA, FALETRA, BEI CIUFOLI ADELE

Annunziata il 30 marzo 1954

Riordinamento dell'industria zolfifera italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'industria zolfifera italiana sta attraversando una crisi di proporzione eccezionale e tale da mettere in pericolo la sua stessa esistenza.

Le vendite di zolfo hanno subito un crollo pauroso come è dimostrato dai seguenti dati:

	Vendite all'interno	Vendite all'estero
1950 . . .	Tonn. 145.989	Tonn. 209.971
1951 . . .	» 173.205	» 74.215
1952 . . .	» 111.500	» 50.640
1953 . . .	» 91.450	» 6.853

Non esiste, allo stato attuale, alcun contratto di vendite all'estero, e scarse continuano ad essere le richieste del mercato interno. In conseguenza oltre 10.000 tonnellate di zolfo ogni mese vanno ad incrementare il già imponente stock invenduto che a fine dicembre 1953 ammontava a 224.257 tonnellate, pari alla produzione italiana di oltre un anno.

Le cause immediate di questo crollo delle vendite sono:

la crisi in alcuni nostri settori industriali ed agricoli;

le vendite da parte dei produttori zolfiferi americani a prezzi varianti da 26,50 a 28 dollari la tonnellata, mentre i nostri prezzi sono da 75 a 79 dollari;

le limitazioni al commercio estero tuttora vigenti per gli zolfi.

È da dire che le crisi nell'industria zolfifera non sono nuove e l'attuale, anche se è la più grave che si sia avuta, non è sopraggiunta all'improvviso.

Tutto il periodo che va dal primo decennio del secolo fino al 1938 è stato caratterizzato da continue crisi. L'industria zolfifera italiana, quella siciliana in particolare, arretrata tecnicamente, con gestione parassitaria di tipo feudale, era incapace a fronteggiare la giovane e moderna industria zolfifera americana. Mai nulla si fece di concreto per attenuare, se non per eliminare, le cause di inferiorità della nostra industria. Di conseguenza, gli zolfi americani invadevano sempre più i mercati degli zolfi italiani provocando una continua contrazione della nostra produzione. Neanche il vasto incremento del consumo mondiale degli zolfi ha potuto impedire questo continuo arretramento.

Nel quinquennio, 1899-1903, la produzione media annuale italiana era di 526.000 tonnellate; nel quinquennio 1936-40 scende a 343.000 tonnellate annue. In seguito, per gli eventi bellici, la produzione crolla (1943), poi riprende progressivamente e si stabilizza a 219.000 tonnellate annue nel quinquennio

1949-1953, pari al 66 per cento del quinquennio pre-bellico.

Con processo inverso la produzione americana che nel 1903 si aggirava sulle 35.000 tonnellate, raggiungeva nel 1912 le 788.000 tonnellate superando per la prima volta la produzione italiana ed effettuando la prima esportazione in Europa. Raggiungeva la produzione di 2.500.000 tonnellate nel periodo pre-bellico e di ben 5.379.089 tonnellate nel 1952.

Era a tutti evidente (e in tal senso si sono sempre espressi gli studiosi del problema zolfifero) che di fronte all'impetuoso sviluppo della concorrenza americana, favorita anche dalla struttura dei suoi giacimenti che consentivano particolari, vantaggiosi metodi di estrazione – il sistema Frash – bisognava eliminare ogni forma di gestione parassitaria, determinare vasti ammodernamenti, mettere la nostra industria zolfifera al passo col progresso tecnico e scientifico, utilizzare i sottoprodotti dello zolfo per ridurre il costo di produzione, allargare il mercato interno di consumo degli zolfi, particolarmente con la creazione di fabbriche di fertilizzanti anche perché queste erano le esigenze di sviluppo del Paese e delle Regioni zolfifere.

Nulla si fece di tutto ciò e si preferì adottare provvedimenti di compromesso, di limitazione della produzione, di favoreggiamento delle posizioni parassitarie e di immobilismo tecnico e regresso sociale (prezzi minimi garantiti indifferenziati sulla base di una limitazione della produzione e riduzione dei costi di produzione, abbassando il tenore di vita dei lavoratori).

Non va trascurato, pur nella brevità imposta dalla natura della presente relazione, un riferimento alla azione deleteria che i monopoli italiani, ed in particolare il monopolio dell'industria chimica tenuto dalla Società Montecatini, hanno esercitato ed esercitano sullo sviluppo e sulla vita stessa dell'industria zolfifera. Per rendersi conto di quanto detto, si consideri che la Montecatini ha avuto come costante obbiettivo quello di ridurre la produzione solfifera italiana alla quantità occorrente per le proprie industrie chimiche, onde evitare anche una lontana possibilità che potessero sorgere industrie concorrenti, in particolare per la produzione di fertilizzanti. È in questo quadro che debbono essere considerati i provvedimenti del Governo fascista presi nel 1933 che limitò la produzione e che impedì, successivamente, la raffinazione del prodotto alle miniere siciliane. È in questo quadro che va vista l'azione della Montecatini che chiude la zolfare della Romagna, non effettua ricerche, tende a smembrare in vari modi la parte suscettibile di miglioramento dell'industria zolfifera siciliana.

In seguito alla guerra in Corea e alla conseguente corsa dei Paesi del blocco atlantico alla formazione di scorte, si determinò un periodo di euforia con conseguenti facili e largamente remunerative vendite, ma anche in questa occasione non ci si volle preoccupare dell'avvenire.

Era evidente infatti che si trattava di una particolare congiuntura e che col ritorno alla normalità sarebbe ritornata la crisi. Gli interessi dell'industria e del Paese suggerivano di approfittare della congiuntura favorevole per mettere finalmente in esecuzione un rapido programma di vasti ammodernamenti, per creare gli impianti per la utilizzazione dei sottoprodotti degli zolfi, per mettere in attività nuove miniere onde sostituire progressivamente le vecchie e costose zolfare, per allargare il mercato interno degli zolfi. Si trattava cioè di mettere l'industria zolfifera italiana in grado di sostenere la concorrenza americana, o per lo meno di non farsi schiacciare da essa, con il ritorno alla normalità.

In questo senso i lavoratori interessati e le loro organizzazioni sindacali fecero delle concrete, sagge proposte e per l'accoglimento di esse ricorsero addirittura a degli scioperi, ma, ancora una volta, nulla si fece nè da parte degli industriali, nè da parte del Governo.

Non ci si volle preoccupare dell'avvenire, come invece facevano i lavoratori. Per attenuare la profonda impressione suscitata nell'opinione pubblica dall'azione dei lavoratori, si fecero da parte degli uomini governativi responsabili delle dichiarazioni non rispondenti alla reale situazione. L'onorevole Bianco, assessore all'industria della Regione siciliana, nella seduta del 14 dicembre 1951 dell'Assemblea regionale, riprendendo le tesi sostenute dall'allora presidente dell'Ente zolfi italiani onorevole Volpe, dichiarava:

« Per quanto riguarda l'attuale congiuntura, l'onorevole Macaluso sa meglio di me che essa è dovuta ad una riduzione della produzione americana che si ritiene sarà permanente ».

Infatti, l'America raggiungeva nel 1951 una produzione mai raggiunta fino ad allora, esattamente 5.362.947 tonnellate, e superava ancora questa produzione nel 1952 raggiungendo 5.379.084 tonnellate. I dati ufficiosi del 1953 dimostrano un ulteriore incremento della produzione. Per le prospettive, il Comitato Zolfo dell'International Material Confe-

rence, prevedeva ancora un aumento della produzione in un prossimo futuro fino a raggiungere 6.000.000 di tonnellate.

Il Governo italiano si preoccupò solo di ottenere un aumento della produzione (anche questo doveva essere fatto, anche se per altri scopi) per sovvenire alle richieste dei Paesi del blocco atlantico (legge 12 agosto 1951 con la quale si stanziarono 9.000.000.000 per finanziare programmi di aumento della produzione) ma non si preoccupò delle vere esigenze dell'industria, anzi, con una sua circolare l'allora presidente dell'Ente zolfi italiani onorevole Volpe, fece tassativo divieto di utilizzare le somme stanziate per finanziare programmi di acquisto di macchinari.

Nell'attività commerciale poi si indirizzarono le nostre esportazioni esclusivamente verso i Paesi occidentali, abbandonando totalmente i tradizionali mercati dell'Est. E ciò proprio mentre questi Paesi per il loro sviluppo agricolo e industriale incrementavano in modo permanente i consumi di zolfo e sarebbe stato perciò buona politica commerciale mantenerci questi mercati. Anche ora, mentre i nostri zolfi giacciono invenduti, si persiste in questa assurda posizione di rifiuto a vendere i nostri zolfi ai Paesi a democrazia popolare o socialista.

Ora la situazione dell'industria zolfifera è diventata drammatica.

Gli industriali cercano di scaricare sui lavoratori le conseguenze della crisi. Si rifiutano di applicare il contratto nazionale di lavoro, tentano di ridurre le paghe dei lavoratori, violano ogni norma contrattuale, calpestano gli istituti democratici dei lavoratori, attuano continue provocazioni (non pagamento dei salari, arbitrarie sospensioni dal lavoro, licenziamenti, ecc.), hanno abbandonato i lavori di normale manutenzione e vigilanza determinando perciò continui crolli e incendi nelle miniere, con conseguenti sospensioni dell'attività lavorativa per « causa di forza maggiore ». Alcuni industriali addirittura hanno chiuso le miniere o ne minacciano la chiusura.

In conseguenza di tutto ciò, migliaia di operai sono sospesi dal lavoro; un gruppo di miniere risultano occupate dai lavoratori per impedirne la chiusura; in tutte le miniere la tensione dei rapporti sociali è diventata estrema. Uno stato di viva preoccupazione e ansietà si è diffusa tra tutti i lavoratori e le popolazioni interessate alle sorti dell'industria zolfifera.

Tale ansietà in queste ultime settimane si è trasformata in allarme per le intenzioni manifestate dal Ministro dell'industria, onorevole Villabruna, di dare dei modesti aiuti finanziari solo a quelle aziende che sono in grado di ridurre i propri costi di produzione a lire 30.000 tonnellate, il che significa praticamente la chiusura delle quasi totalità delle miniere di zolfo, particolarmente di quelle siciliane.

È da rilevare che queste intenzioni del Ministro dell'industria sono in netto contrasto con il voto espresso dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1953 con l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerata la gravità della crisi esistente nell'industria zolfifera italiana, che per i suoi riflessi economici e sociali impone urgenti provvedimenti atti a far rinascere l'industria stessa e a stroncare ogni tendenza diretta a ridurre la produzione e chiudere le miniere; impegna il Governo ad adottare misure, anche legislative e finanziarie, per rendere possibile:

la vendita dello stock di minerale accumulatosi;

la sospensione dei provvedimenti di riduzione della produzione e chiusura di miniere e pertanto la sospensione dei licenziamenti minacciati;

l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature delle miniere;

il potenziamento e lo sviluppo delle ricerche e la messa in efficienza di nuovi centri produttivi;

l'integrazione del ciclo produttivo con la creazione di impianti per la utilizzazione dei sottoprodotti dello zolfo;

il miglioramento delle condizioni igienico-sociali dei lavoratori;

il ripristino dell'amministrazione normale e democratica dell'Ente zolfi italiani ».

La sensibilità dimostrata dalla Camera dei deputati in quell'occazione suscitò i più favorevoli commenti fra le popolazioni interessate all'industria zolfifera che vedevano, con questo primo atto della Camera dei deputati, l'avvio verso soluzioni giuste e definitive per l'industria zolfifera italiana.

I lavoratori delle zolfare, nel loro convegno delle Commissioni interne tenutosi a Caltanissetta il 10 gennaio 1954, manifestarono la loro soddisfazione per le concrete decisioni della Camera dei deputati e fecero voti ai parlamentari di sviluppare in una proposta di legge l'ordine del giorno approvato dalla Camera.

Raccogliendo questo voto dei lavoratori, sulla base delle loro indicazioni e di quelle

date dalla Camera con il citato ordine del giorno, presentiamo questa proposta di legge di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Essa tende ad affrontare i problemi di fondo dell'industria zolfifera italiana senza trascurare le necessarie misure di emergenza.

È opportuno fare presente che il rammodernamento e il potenziamento dell'industria zolfifera è necessario anche ai fini della ripresa delle vendite del nostro prodotto sui mercati esteri. Infatti, abbiamo bisogno di un abbassamento dei costi di produzione per adeguarci ai prezzi internazionali, ma abbiamo anche bisogno di un quantitativo notevole di zolfo da potere esportare per scoraggiare i ripetuti tentativi della concorrenza americana di eliminarci dai mercati internazionali e indurla ad eventuali accordi commerciali.

La proposta di legge ha lo scopo:

1°) di eliminare le gestioni di tipo parassitario e feudale dando un volto moderno alla gestione delle aziende zolfifere. Si riafferma perciò e si concretizza il principio che le miniere sono di proprietà dello Stato (della Regione per quanto riguarda la Sicilia) e che esse sono date in concessione temporanea e pertanto sono sottoposte a particolari obblighi per una gestione tecnicamente e socialmente moderna (capo I);

2°) di creare un'azienda atta ad assolvere alla effettiva riorganizzazione tecnica, economica e sociale dell'industria zolfifera sostituendosi agli industriali incapaci ed inadempienti; creando gli impianti per la utilizzazione dei sottoprodotti dello zolfo e per l'allargamento del mercato interno di consumo degli zolfi; mettendo in attività nuovi centri produttivi e sviluppando un largo, coraggioso piano di ricerche. A proposito delle possibilità di incrementare il patrimonio zolfifero nazionale fortemente assottigliatosi, giova ricordare che nuovi cospicui giacimenti possono essere trovati con grandi probabilità nel nostro sottosuolo, considerata l'enorme diffusione in Sicilia e nell'Appennino romagnolo, marchigiano ed abruzzese, dei terreni della « serie gessosa zolfifera », della formazione geologica cioè che nel nostro Paese comprende giacimenti di zolfo.

È un dato ormai di abituale citazione quello dei 5.000 chilometri quadrati sui quali in Sicilia si estende la formazione in parola. Per le Marche (la Regione del continente più importante dal punto di vista zolfifero) e la Romagna si calcola che la serie gessoso-zolfifera si sviluppi superficialmente per non meno di 1.250 chilometri quadrati. Altre vaste aree di centinaia di chilometri quadrati occupate da questa formazione, si hanno inoltre nell'Abruzzo, nell'Avellinese ed in Calabria. (capo II);

3°) dare un'amministrazione democratica e più appropriata dell'Ente zolfi italiani (capo III);

4°) estendere i vincoli previsti per gli zolfi grezzi anche a quelli lavorati. Infatti, è assurda l'attuale situazione per cui mentre la produzione di zolfo è economicamente passiva, le aziende di molitura e raffinazione dello zolfo realizzano notevoli guadagni. Bisogna impedire il ritorno alle speculazioni verificatesi nel passato da parte di certi complessi industriali per la produzione e lavorazione dello zolfo, che, come produttori, avevano le sovvenzioni statali attraverso i prezzi minimi garantiti, poi, come complessi per la lavorazione dei minerali, compravano gli stessi zolfi grezzi a prezzi sottocosto per effettuarne la lavorazione e rivenderli al libero mercato realizzando ingenti profitti (capo VI);

5°) determinare più umane condizioni di vita, e di lavoro degli operai addetti alle zolfare (capo V). Sono note le gravi condizioni degli zolfatari: esse costituiscono una offesa alla civiltà. Affrontandosi la questione zolfifera non si può evidentemente non affrontare il problema dei lavoratori e in maniera seria e decisiva anche perchè esso è una delle condizioni per determinare uno sviluppo moderno dell'industria;

6°) stabilire le forme dei provvedimenti di emergenza assolutamente necessari per impedire il crollo dell'industria ed atti a creare le premesse per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'industria stessa (capo VI). Pertanto si fissano i prezzi minimi garantiti, senza ripetere gli errori del passato giacchè essi vengono proposti differenziati (in modo da impedire rendite speculative) e condizionati all'attuazione di vasti piani di ammodernamento degli impianti, delle attrezzature, dei sistemi di lavorazione, all'attuazione delle opere di sicurezza e igienico-sociali, alla osservanza dei contratti di lavoro e al riconoscimento degli istituti democratici dei lavoratori, alla sospensione dei licenziamenti per riduzione di personale;

7°) rendere infine (capo VII) aderente agli interessi dell'industria e del Paese la legge 12 agosto 1951 determinando nel contempo le possibilità di finanziamenti delle opere di ammodernamento cui sono obbligati gli industriali.

Dobbiamo precisare che non tutte le disposizioni previste nella proposta di legge sono applicabili nella Regione siciliana, avendo la Sicilia uno statuto speciale che le dà poteri di legislazione primaria anche nel settore minerario, ma noi riteniamo che l'Assemblea regionale siciliana, nella sua saggezza, poiché tutti i provvedimenti in materia zolfifera proposti con la presente legge tendono ad eliminare le cause profonde della crisi zolfifera per determinarne la sua rinascita, terrà conto di quanto legiferato in sede nazionale ed adeguerà la sua legislazione zolfifera agli interessi della Regione e di tutto il Paese, senza di che la legge nazionale resterebbe monca nei suoi propositi fondamentali.

È opportuno dire che la Regione siciliana è già all'opera (con iniziative parlamentari e governative) per il rinnovo della legislazione mineraria.

Onorevoli colleghi, siamo convinti che la nostra proposta di legge non risolve di per sè stessa tutti i problemi dell'industria zolfifera, essa però, – se confortata dalla vostra approvazione, migliorata dai vostri consigli – potrà costituire un validissimo strumento per la rinascita di questo importante settore industriale, vitale per le Regioni interessate, sarà un contributo notevole allo sviluppo di Regioni fortemente depresse, porterà la serenità nelle popolazioni allarmate per le sorti della loro industria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

Le concessioni perpetue di miniere di zolfo sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata non potrà essere superiore ad anni 30.

I titolari di concessioni sono tenuti ad avanzare, entro tre mesi dalla presente legge, istanza al Ministero della industria per chiedere la concessione temporanea in sostituzione della concessione perpetua.

Il Ministro dell'industria, sentito il Consiglio Superiore delle miniere, determinerà, con suo decreto, la concessione e la durata di essa.

La concessione può essere rifiutata qualora la miniera non risulti coltivata secondo buone norme tecniche, economiche e sociali.

ART. 2.

Qualora il diritto su una stessa concessione sia comune a titolari diversi, questi, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, debbono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dello articolo 2249 del Codice civile. Il contitolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla quota di sua spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri.

All'atto della sua costituzione possono partecipare alla società anche estranei alla concessione.

Qualora la maggioranza delle quote condominiali appartenga ad una società costituita secondo uno dei tipi previsti dal comma primo, i contitolari delle rimanenti quote possono essere invitati a farne parte. Ove l'invito venga accolto non si fa luogo alla costituzione della nuova società, in caso contrario si applica la disposizione di cui al primo comma.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comportano la decadenza della concessione.

ART. 3.

La istanza di cui all'articolo 1, quando l'attuale concessione è comune a titolari diversi, non può essere avanzata che dal rappresentante legale della società di cui

all'articolo 2 e il Ministro dell'industria non può emettere il decreto di concessione mineraria (trasformazioni concessioni perpetue in concessioni temporanee) se non quando la società sia regolarmente costituita.

ART. 4.

Le subconcessioni sono vietate. Tutti i contratti di subconcessione sono aboliti. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge i concessionari dovranno dimostrare al Ministero dell'industria di avere assunto la gestione diretta delle miniere.

È abolito ogni contratto di compartecipazione o altra forma contrattuale che comunque nasconda forme di subconcessione.

Ogni evasione al divieto di cui al presente articolo è causa di decadenza della concessione.

Il Ministero dell'industria cui è demandato l'esame di ogni contratto di gestione associativa di miniere di zolfo è autorizzato a chiedere la modifica o lo scioglimento di esso, pena la decadenza, qualora vi ravvisi infrazione al divieto di subconcessione.

ART. 5.

Nessun lavoro ordinario o straordinario inerente alla miniera o per il personale ad essa addetto (lavori all'interno della miniera, lavorazione del minerale fino alla fusione, impianti esterni ed interni della miniera nonché la manutenzione di essi, ecc.) può essere dato in concessione anche temporanea a terzi.

ART. 6.

Fermi restando tutti gli altri motivi di decadenza, le concessioni di miniere di zolfo che alla data di pubblicazione della presente legge non risultino in coltivazione, ove la miniera risulti concessa da almeno sei mesi, saranno dichiarate decadute.

ART. 7.

Fermi restando tutti gli altri motivi di decadenza, i titolari di permessi di ricerca che non hanno dato inizio ai lavori sono dichiarati decaduti ove siano passati sei mesi dalla concessione stessa.

CAPO II.

ART. 8.

È istituita l'Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere.

ART. 9.

Spetta all'Azienda di svolgere tutta la attività tecnica necessaria per la ricerca e lo sfruttamento razionale dei giacimenti zolfiferi. In particolare l'Azienda deve:

a) compiere gli opportuni studi geologici nelle regioni italiane in cui hanno diffusione i terreni della formazione gessoso-zolfifera;

b) compiere le ricerche geofisiche (geoelettriche, gravimetriche, sismiche, ecc.) per delimitare i lembi non affiorati della formazione indicata ed effettuare ricerche minerarie, attraverso scavi esplorativi e sistematici sondaggi per l'accertamento dell'entità del patrimonio zolfifero nazionale;

c) compiere studi per il miglioramento dei metodi di estrazione degli zolfi dal minerale, nonché la razionale utilizzazione dei gas solforosi a bocca di miniera;

d) coltivare miniere zolfifere nei giacimenti rinvenuti attraverso le proprie ricerche;

e) coltivare miniere zolfifere da essa ricevute in concessione, in seguito alla decadenza delle concessioni per effetto della presente legge e delle altre leggi minerarie;

f) provvedere alla installazione e alla gestione degli impianti necessari alla integrazione verticale della produzione zolfifera (molitura, raffinazione, impianti per la utilizzazione dell'anidrite solforosa, ecc.).

ART. 10.

L'Azienda adempirà ai compiti di cui all'articolo 9 in collaborazione con l'Ente zolfi italiani e con gli altri Enti ed Istituti minerari di interesse pubblico, costituiti, o da costituirsi da parte dello Stato.

ART. 11.

L'Azienda è autorizzata a partecipare ad enti o aziende costituite o che saranno costituite, con analoghe finalità nelle regioni a statuto speciale.

ART. 12.

La Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani è sciolta.

Sono devolute all'Azienda le attrezzature, i beni, gli impianti e tutto quanto è attualmente destinato alla Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani.

Il personale attualmente addetto a detta Sezione passa a costituire il personale della Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere.

ART. 13.

L'Azienda è diretta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministero dell'industria e commercio composta da un presidente e da 11 componenti, dei quali:

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante della Regione siciliana;

tre membri eletti dai lavoratori addetti alle miniere di zolfo;

tre rappresentanti degli industriali dei quali almeno uno delegato dalla Organizzazione sindacale siciliana degli industriali minerari;

un tecnico rappresentante del Corpo delle miniere;

un tecnico rappresentante della categoria degli ingegneri minerari designato dalla Associazione più rappresentativa.

L'Amministrazione dell'Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere è controllata da un collegio sindacale composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i membri sono nominati con decreto del Ministero dell'industria e commercio.

I sindaci esercitano il loro mandato secondo le norme dettate dal Codice civile per i sindaci delle Società per azioni.

ART. 14.

Fino a quando non avrà raggiunto la autosufficienza finanziaria, in conseguenza della sua attività estrattiva, le somme necessarie al funzionamento dell'Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere sono ricavate mediante devoluzione all'Azienda stessa delle somme già destinate alla Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani.

Inoltre per l'esercizio finanziario 1953-54 e per ognuno dei cinque esercizi successivi è assegnato alla Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere la somma di 5 miliardi annui da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 15.

È previsto il concorso dell'Azienda al finanziamento delle ricerche programmate dagli enti e organi regionali di cui all'articolo 11. Il criterio di ripartizione dei fondi stanziati fra le regioni a statuto speciale ed il resto del

territorio nazionale, sarà basato sull'assegnamento di quote proporzionali alle aree indiziate per le ricerche.

ART. 16.

Ai diritti dei concessionari e dei permissionari dichiarati decaduti a norma degli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dalla presente legge, subentra l'Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere.

A partire dalla data in entrata in vigore della presente legge, alla Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere spetta la priorità su qualsiasi altro richiedente nell'assegnazione dei permessi di ricerca e di concessione per minerale zolfifero.

ART. 17.

L'Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere può proporre al Ministero dell'industria e commercio la decadenza nei confronti dei titolari di permessi di ricerca e dei concessionari nei casi previsti dall'articolo 9 e articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e per le inosservanze della presente legge.

Il Ministro dovrà provvedere su tale proposta con decreto motivato da emanarsi entro 90 giorni dalla ricezione della proposta stessa.

Contro tale decreto è ammesso ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Azienda ricerche e miniere zolfifere.

La proposta di decadenza può essere avanzata anche dall'Ente zolfi italiani e ad essa si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

CAPO III.

ART. 18.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1940 è così modificato:

L'Ente zolfi italiani è amministrato da un presidente e da un consiglio di amministrazione composto di 11 membri dei quali:

due membri designati dal Ministero del tesoro;

due dal Ministro dell'industria e del commercio;

due dalla Regione siciliana;

due rappresentanti degli industriali zolfiferi di cui almeno uno designato dalla Organizzazione sindacale degli industriali zolfiferi siciliani:

due membri eletti dai lavoratori addetti alle miniere di zolfo;

un rappresentante dell'Associazione degli ingegneri minerari.

Fra i membri del Consiglio verrà nominato un amministratore delegato che ricopra anche la carica di direttore generale.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o con quella dell'amministratore delegato – direttore generale – o con quelle abbinate di due procuratori.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Ministro dell'industria.

CAPO IV.

Art. 19.

La vendita dei zolfi moliti, raffinati, comunque lavorati, è affidata all'Ente zolfi italiani.

A tal fine le aziende metteranno a disposizione dell'Ente zolfi italiani gli interi quantitativi di zolfi lavorati. La consegne saranno fatte in appositi magazzini predisposti dall'Ente zolfi italiani il quale però può chiedere alle aziende di tenerle in consegna per conto dell'Ente zolfi italiani.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani liquiderà sulla base dei costi di produzione una somma provvisoria per ogni tonnellata di zolfo.

A chiusura dell'esercizio finanziario, qualora la vendita dei zolfi lavorati risulti attiva e la vendita dei zolfi grezzi passiva determinando perciò un onere per lo Stato per effetto dell'articolo 25 della presente legge, il Consiglio di amministrazione liquiderà alle Aziende di lavorazione dello zolfo un prezzo definitivo che tenga conto dei costi di produzione con un margine di guadagno non superiore al 5 per cento, devolvendo il residuo attivo della vendita degli zolfi lavorati alla gestione zolfi grezzi a riduzione dell'onere dello Stato.

Qualora la gestione dei zolfi grezzi sia attiva, sarà liquidato dalle aziende di lavorazione dello zolfo l'intero attivo della vendita degli zolfi lavorati.

I contravventori all'obbligo di mettere gli zolfi lavorati a disposizione dell'Ente zolfi italiani sono puniti con l'ammenda di un minimo di lire 1 milione fino a lire 20 milioni.

Il Ministro dell'industria è autorizzato ad emanare entro due mesi il regolamento di attuazione del presente articolo.

CAPO V.

ART. 20.

L'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è sostituito dal presente articolo e dai successivi articoli 21, 22, 23 e 24.

È istituita presso l'Ente zolfi italiani una Sezione autonoma di assistenza sociale. La Sezione è amministrata dal presidente dell'Ente zolfi italiani e da 8 membri dei quali:

quattro eletti dai lavoratori addetti alle miniere di zolfo;

uno designato dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica;

uno designato dall'assessore al lavoro e previdenza sociale della Regione siciliana;

un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

un rappresentante del Corpo delle miniere.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

ART. 21.

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei minatori dello zolfo e di sviluppare, in conseguenza, la produttività delle miniere, è fatto obbligo ai concessionari delle medesime di promuovere ed attuare programmi di costruzioni di case operaie, dormitori, refettori, opere di trasporto d'acqua potabile, di istituire e migliorare i servizi di trasporto delle maestranze, di impianti igienici, con particolare riguardo alle misure di prevenzione delle malattie professionali.

Per la realizzazione di questi programmi è fatto obbligo ai concessionari delle miniere zolfifere di destinare annualmente agli scopi di cui sopra una quota pari ad almeno il 2 per cento del valore del prodotto estratto calcolato sul prezzo medio di ogni anno.

Il programma di spese e di opere deve essere redatto per ogni anno e notificato agli organi competenti del Ministero della industria e alla Sezione autonoma di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani entro la fine dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno i concessionari sono tenuti a rendere conto del programma realizzato agli organi competenti del Ministero dell'industria e della Sezione autonoma di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.

La inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo è causa di decadenza della concessione mineraria.

ART. 22.

Spetta alla Sezione autonoma di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani tutta l'attività di sollecitazione, di controllo, di concorso e di coordinamento necessaria a garantire la esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente e inoltre la realizzazione di programmi di miglioramento delle condizioni generali di vita (igieniche e sociali) dei minatori e delle loro famiglie, che integrino nel modo più opportuno i programmi di competenza dei concessionari.

In particolare la Sezione di assistenza sociale dovrà:

controllare che abbia luogo la tempestiva formulazione e la presentazione dei programmi dei concessionari, di cui all'articolo precedente;

controllare l'esecuzione dei programmi e proporre la pronuncia di decadenza di concessione ai sensi dell'articolo 21;

integrare l'attività di preparazione e di esecuzione dei programmi da parte dei singoli concessionari in casi particolari di evidente e riconosciuta incapacità economica e finanziaria di singoli concessionari alla realizzazione;

effettuare, direttamente e a spese degli industriali, le opere di loro pertinenza quando essi non vi abbiano provveduto, senza pregiudizio per gli altri provvedimenti a carico degli industriali stessi per le inosservanze;

provvedere alla istituzione di centri ospedalieri per la prevenzione e la cura delle malattie professionali e di centri di studio e ricerca per la limitazione degli infortuni, alla organizzazione dei corsi professionali di qualificazione e di riqualificazione, alla costruzione di edifici scolastici per i figli dei minatori e alla esecuzione di opere pubbliche che tendano al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle località minerarie.

La Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani può istituire o assumere la gestione diretta dei servizi inerenti al miglioramento delle condizioni igienico-sociali dei lavoratori anche proiettati per la vecchiaia di essi.

Per la sua attività la Sezione di assistenza sociale è tenuta a formulare per ogni anno (ed entro la fine dell'anno precedente l'annata di esecuzione) un programma corrispondente alle disponibilità in applicazione dell'articolo 23.

ART. 23.

Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo precedente la Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani fruirà di un contributo sul prezzo netto liquidato per ogni

tonnellata di zolfo ai produttori, e inoltre di un contributo annuo statale.

Il contributo da trattenersi da parte dell'Ente zolfi italiani sulle somme da liquidare per ogni singolo produttore è pari al 2 per cento del valore del prodotto al prezzo medio di mercato di ogni anno.

Il contributo statale annuo alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani è stabilito in lire 500 milioni per la durata di un decennio a partire dal primo anno di applicazione della presente legge.

ART. 24.

La Sezione autonoma di assistenza sociale ha il potere di effettuare attraverso suoi rappresentanti inviati o designati *in loco* ispezioni o indagini nei centri minerari, negli impianti, nelle istituzioni sanitarie di prevenzione e di cura e in qualsiasi altro luogo per accertare l'osservanza di quanto previsto nella presente disposizione e di ogni altra diretta norma inerente all'igiene e sanità sul lavoro e alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori dello zolfo.

CAPO VI.

ART. 25.

Per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire dal 1953-54 è concessa la garanzia di prezzi minimi per tonnellata sugli zolfi prodotti.

ART. 26.

La garanzia di cui all'articolo precedente può essere estesa, su proposta della Commissione di cui all'articolo 27 agli zolfi consegnati dalle Aziende zolfifere all'Ente zolfi italiani e da questi non venduti alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione però delle aziende che facciano capo a gruppi di rilevante entità economica e finanziaria svolgenti attività industriali complesse.

ART. 27.

I prezzi minimi di cui all'articolo 25 saranno fissati con decreto del Ministero del tesoro e dell'industria, all'inizio di ogni esercizio finanziario, su proposta di una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero dell'industria e così composta:

un rappresentante del Ministero del tesoro:

un rappresentante della Regione siciliana;

un rappresentante dell'Ente zolfi italiani;

dell'ingegnere capo del distretto minerario della Sicilia;

dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna;

da tre membri eletti dagli addetti alle miniere di zolfo;

da tre rappresentanti degli industriali zolfiferi di cui almeno due designati dalla organizzazione sindacale siciliana.

ART. 28.

Saranno determinati tre gruppi di prezzi minimi in base ai costi medi di produzione:

nel gruppo *A* sarà determinato il prezzo medio in miniere a basso tenore del minerale;

nel gruppo *B* sarà determinato il prezzo medio in miniere con tenore medio del minerale;

nel gruppo *C* sarà determinato il prezzo medio in miniere ad alto tenore del minerale.

Ciascun prezzo medio così ottenuto sarà poi differenziato in relazione alla qualità del minerale (gialla superiore, gialla inferiore, buona corrente).

ART. 29.

Su proposta della Commissione di cui all'articolo 27 i Ministri del tesoro e dell'industria nei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo stabiliranno quali miniere sono ammesse a ciascuno dei tre gruppi di prezzi minimi garantiti.

Qualora in una miniera particolari condizioni naturali dei giacimenti determinino un aggravio immodificabile dei costi (forte distanza dei cantieri di estrazione della bocca di pozzo, forte presenza di acqua, strutturazione dei giacimenti, ecc.) può essere operato lo spostamento da un gruppo all'altro dei prezzi minimi indipendentemente dal tenore del minerale.

ART. 30.

A chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Ente zolfi italiani qualora i ricavati ottenuti dalla vendita degli zolfi non consentano la liquidazione dei prezzi minimi garantiti, la differenza sarà posta a carico dello Stato salvo rivalsa sulle future vendite.

A tale effetto, in un apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, sarà stanziata annualmente, per gli esercizi finanziari di cui all'articolo 25, la somma preventiva per l'eventuale onere.

ART. 31.

Su proposta della Commissione di cui all'articolo 27 i Ministri del tesoro e della industria concederanno, con propri decreti, sovvenzioni straordinarie a piccole miniere di zolfo i cui prezzi minimi siano più alti dei prezzi minimi garantiti, qualora essi iniziano l'attuazione di piani atti a determinare un abbassamento dei costi tali da consentire il rientro nei costi medi al massimo in due anni.

La sovvenzione straordinaria non può superare le lire 2.000 a tonnellata e non può durare oltre due anni.

ART. 32.

I concessionari di miniere di zolfo ammessi alla garanzia del prezzo minimo sono tenuti:

a) ad attuare entro cinque anni un vasto piano di ammodernamenti degli impianti, delle attrezzature, dei sistemi di lavorazione, di sviluppo dei lavori, particolarmente di quelli di esplorazione e preparazione, di sicurezza nelle miniere, di opere igienico-sociali;

b) ad osservare i contratti e accordi nazionali, regionali e provinciali di lavoro stipulati fra le organizzazioni padronali e le organizzazione dei lavoratori che rappresentino la maggioranzza dei lavoratori organizzati sindacalmente.

Tale osservanza non può essere elusa con contratti aziendali o individuali sostitutivi in tutto o in parte dei contratti di cui al comma precedente;

c) al pieno riconoscimento degli istituti democratici dei lavoratori;

d) a sospendere i licenziamenti per riduzione di personale.

ART. 33.

Per i fini di cui al paragrafo *a*) del precedente articolo, i concessionari delle miniere di zolfo sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla presente legge, un piano generale di ammodernamento, trasformazione o attuazione di opere, da attuare in cinque anni secondo piani particolari annuali, al distretto minerario della zona ove è ubicata la miniera.

Tale piano generale e i piani annuali dovranno essere approvati dal distretto mine-

rario il quale potrà apportarvi qualsiasi revisione o redigerne uno *ex novo* qualora il piano presentato alla sua approvazione non risponda a sani e moderni criteri tecnici, economici e sociali e qualora il piano non sia presentato dai concessionari nei termini stabiliti. In tal caso l'Ufficio miniere porrà a carico dei concessionari le spese di elaborazione del piano.

ART. 34.

In ogni provincia zolfifera, una Commissione composta da un rappresentante del concessionario e due membri eletti dagli addetti alle miniere di zolfo della provincia, controllerà che i piani di cui all'articolo 32 siano regolarmente attuati e gli obblighi di cui allo stesso articolo siano osservati.

ART. 35.

La inosservanza dell'articolo 32 comporta la esclusione della garanzia del prezzo minimo senza pregiudizio per gli ulteriori provvedimenti previsti dalle leggi minerarie.

La decisione è adottata dal Ministro dell'industria su proposta fatta dalla Commissione di cui agli articoli 27 e 34, o dal distretto minerario o dall'Ente zolfi italiani o dalla Azienda nazionale ricerche e miniere zolfifere.

ART. 36.

Il Ministro dell'industria è autorizzato a fare costituire con suo decreto, qualora lo ritenga opportuno, uno o più consorzi obbligatori tra produttori per la messa in attività e la gestione di impianti per la utilizzazione dei sotto prodotti del sottosuolo.

CAPO VII.

ART. 37.

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, sono riaperti fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 3 della legge di cui al precedente articolo è elevato a 15 miliardi.

ART. 39.

I piani di sviluppo e di riorganizzazione delle miniere zolfifere ammesse ai finanziamenti stanziati con la legge 12 agosto 1951,

n. 748, e incrementati con la presente legge dovranno prevedere ammodernamenti dei macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, sicurezza nelle miniere di opere igienico-sociali.

ART. 40.

I piani di riorganizzazione e sviluppo già ammessi ai finanziamenti di cui alla legge 12 agosto 1951, anche se in corso di esecuzione, dovranno essere riveduti ed indirizzati agli scopi previsti dal precedente articolo.

ART. 41.

L'esame delle domande di ammissione ai finanziamenti dovrà essere completato dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951 entro tre mesi dalla presentazione delle domande stesse.

Sono escluse dai finanziamenti le Aziende facenti capo a gruppi di rilevante entità economica e finanziaria svolgenti attività industriali complesse.

ART. 42.

Per il completamento dei lavori iniziati dall'Ente zolfi italiani con i fondi messi a sua disposizione con l'articolo 6 della legge 12 agosto 1951 il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere un ulteriore contributo di lire 5 miliardi alla Azienda autonoma ricerche e miniere zolfifere sostituitasi alla Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani nella attuazione di questi compiti.

ART. 43.

Alle spese previste nella presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 si farà fronte in parte col capitolo n. 752 dello stato di previsione del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e in parte con le nuove maggiori entrate dello stesso bilancio.

La spesa a carico degli esercizi 1954-55 e successivi verrà fronteggiata con stanziamenti su appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'industria e commercio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.